



TRIBUNALE DI ROVIGO

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Benedetta Barbera,

rilevato che **Massimo DI GUIDA** (Cod. Fisc. DGDMSM72B13G224B), rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo PERAZZOLO, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore sito in Rosolina (RO) alla Via Mariangela Marangon n. 5/1 ha depositato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede di destinare ai creditori la somma media di € 900,00 mensili per la durata di 5 anni, per un valore totale di € 54.000,00 (€ 53.992,95), con le modalità indicate nel piano così come integrato in data 20.10.2023 e 29.11.2023, segnatamente:

- il soddisfacimento integrale dei creditori prededucibili (OCC);
- il soddisfacimento integrale del credito di Agenzia Riscossione (credito privilegiato): offerta di pagamento del 100% del credito vantato, pari ad € 4.779,90, attraverso il versamento di una rata di € 381,20 il V mese, oltre rate mensili di € 439,87 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale del credito di Banca Ifis (credito privilegiato ipotecario): offerta di pagamento del 12,86% del credito vantato, pari ad € 5.000,00, attraverso il versamento di una rata di € 398,70 il V mese, oltre rate mensili di € 460,13 dal VI mese al XV mese;
- il soddisfacimento non integrale dei creditori chirografari;

rilevato che per quanto riguarda il soddisfacimento non integrale del creditore privilegiato ipotecario Banca Ifis, il ricorrente ha assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano, come modificati definitivamente in data 29.11.2023, siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale (emendato ogni riferimento ad eventuali dati ultrasensibili: ad es. condizioni di salute del ricorrente o di terzi ecc.);

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori **entro trenta giorni**, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;
- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano;
- il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

DISPONE

- il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non autorizzati.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC

Rovigo, 16.01.2024

Il Giudice
Benedetta Barbera